

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Castellini Vittorio, nel 1996, conveniva innanzi al Tribunale di Milano il notaio Saverio Romanelli, esponendo che due appartamenti da lui acquistati con scritture private autenticate il 29 luglio 1986, contrariamente alla garanzia prestata dalla venditrice s.r.l. Edilgeim Arredo Casa, si erano scoperti gravati da ipoteca giudiziale a favore del Credito Italiano e, sottoposti prima ad esecuzione forzata, erano stati poi, con decreto prefettizio del 28 luglio 1995, espropriati per pubblica utilità, con attribuzione al creditore ipotecario dell'importo, fatto valere sull'indennità, di lire 170 milioni.

Chiedeva pertanto che, accertata la sua responsabilità, per non aver proceduto alle visure ipotecarie e



avverso la sentenza n. 259/01 della Corte d'Appello di MILANO, SEZIONE I civile emessa il 17/01/2001, depositata il 30/01/01; RG.549/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/04 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;

udito l'Avvocato LUIGI DE PETRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Castellini Vittorio, nel 1996, conveniva innanzi al Tribunale di Milano il notaio Saverio Romanelli, esponendo che due appartamenti da lui acquistati con scritture private autenticate il 29 luglio 1986, contrariamente alla garanzia prestata dalla venditrice s.r.l. Edilgeim Arredo Casa, si erano scoperti gravati da ipoteca giudiziale a favore del Credito Italiano e, sottoposti prima ad esecuzione forzata, erano stati poi, con decreto prefettizio del 28 luglio 1995, espropriati per pubblica utilità, con attribuzione al creditore ipotecario dell'importo, fatto valere sull'indennità, di lire 170 milioni.

Chiedeva pertanto che, accertata la sua responsabilità, per non aver proceduto alle visure ipotecarie e



catastali, il notaio fosse condannato al risarcimento dei danni.

Il Romanelli, nell'eccepire l'infondatezza della pretesa, provvedeva a chiamare in causa, per essere garantito, la s.p.a. Milano Assicurazioni e la s.p.a. Nuova Maa Assicurazioni, presso le quali era assicurato per la responsabilità professionale.

Queste ultime eccepivano la sospensione della garanzia e comunque l'infondatezza di tale domanda.

Con sentenza del 23 dicembre 1999, il Tribunale, dichiarata la responsabilità del Romanelli, lo condannava al pagamento di lire 125.000.000, col cumulo di rivalutazione e interessi, rigettando la domanda di manleva.

Con sentenza del 30 gennaio 2001, la Corte d'Appello milanese, in accoglimento, per quanto di ragione, del gravame principale del Romanelli e in accoglimento altresì del gravame incidentale del Castellini sul governo delle spese giudiziali, ha condannato il primo a un risarcimento di lire 199.000.000, oltre agli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, nonché al pagamento, in favore del Castellini, di ulteriori lire 792.325 per esborsi e 1.692.000 per diritti di procuratore.

Ricorre per la cassazione il Romanelli, con tre mo-

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



tivi.

Resistono con separati controricorsi la s.p.a. Nuova Maa Assicurazioni e la s.p.a. Milano Assicurazioni.

Non si è costituito il Castellini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1341, 1469 'bis' e segg. e 1901 C.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n. 3 e 5 C.p.c.), il ricorrente, premesso che l'art.1341 2° comma C.c., in ordine ai contratti di adesione, impone la specifica approvazione per iscritto delle condizioni che stabiliscono, a favore di chi le ha predisposte, tra l'altro, la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, e che la norma è soggetta ad interpretazione estensiva; ribadisce l'eccezione di inoperatività della clausola di polizza in forza della quale le società di assicurazione hanno invocato la sospensione del contratto, perchè vessatoria e non approvata specificamente per iscritto.

Né si dica, come sostiene la Corte, che il notaio Romanelli non possa valersi del beneficio della legge 6 febbraio 1996 n.52 perchè non avrebbe veste di "consumatore": questa è infatti un'interpretazione puramente formalistica, contrastata da quella sostanziale



acquisita dalla giurisprudenza di quei Paesi della C.E. che hanno maturato una più lunga elaborazione nell'applicazione della direttiva n.93/13 della C.E.E..

Nemmeno è condivisibile, prosegue il ricorrente, la tesi che la clausola in esame di traduca "in una puntuale applicazione dei principi dettati dall'art.1901 C.c. in tema di inadempimento dell'assicurato all'obbligo di pagare il premio". Ed infatti detta norma prevede la sospensione del contratto nella sola ipotesi di omesso pagamento del premio, mentre l'applicazione della sanzione alla ben diversa ipotesi della mancata comunicazione degli elementi variabili del rischio è frutto di un'interpretazione estensiva della norma, che si pone in contrasto non solo con quella giurisprudenza che sanziona il divieto di interpretazione estensiva delle clausole vessatorie, ma anche col principio per cui i giudici nazionali sono vincolati ad interpretare il diritto nazionale conformemente alle direttive comunitarie, introdotto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta così confermata, anche in forza della giurisprudenza comunitaria, l'illegittimità di un'interpretazione estensiva dell'art.1901 C.c., la quale estenda la sanzione della sospensione della polizza, conseguente al mancato pagamento del premio, a diversa, e più



limitata ipotesi di inadempimento, quale quello (manca-
ta comunicazione di elementi variabili del rischio) ad-
debitato al ricorrente.

Ed infine, che la normativa del 1996 si applichi al
caso discende dalla considerazione che il contratto as-
sicurativo, stipulato il 15 maggio 1985, non aveva
esaurito i propri effetti alla data (26 novembre 1996)
della notifica della citazione per chiamata in causa ai
sensi dell'art.269 C.p.c..

Col secondo mezzo, denunciando la violazione
dell'art.1901, anche in relazione agli artt.1455 e 1460
C.c., e degli artt.112 e 115 C.p.c. nonché omessa o in-
sufficiente motivazione (art.360 n. 3 e 5 C.p.c.), ri-
leva come le Compagnie di assicurazione, avendo ritenu-
to sempre opportuno mantenere in vita il contratto dopo
le plurime sospensioni implicite, abbiano esse stesse
attribuito scarsa importanza all'inadempimento tardiva-
mente addebitato al ricorrente. Né davvero si ^{può} ~~può~~ in
concreto dubitare di tale scarsa importanza, dato che,
nell'anno contrattuale da giugno 1985 a maggio 1986, il
reddito professionale del Romanelli ebbe un incremento
di sole lire 180.136 (pari all'uno per mille) rispetto
al reddito dichiarato in polizza: ma sul punto la Corte
non ha speso una parola.

Col terzo motivo, denunciando la violazione degli



artt.1175 e 1375 C.c., anche in riferimento agli artt.9 della legge 18 giugno 1998 n.192 e 112 e 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), deduce che la Corte ha disconosciuto il principio di buona fede, quando ha rifiutato la prova per testimoni del comportamento tenuto per lunghi anni dalle Compagnie resistenti le quali, anno dopo anno, hanno riscosso il premio, senza mai far cenno all'ulteriore minore obbligazione, a carico dell'assicurato, di comunicare le variabili del rischio: comportamento quanto meno concorrente alla produzione dell'evento addebitato al ricorrente.

Il ricorso è fondato, nei sensi che saranno di qui a poco precisati.

La sentenza impugnata, premesso che, "per costante orientamento giurisprudenziale, quando in un contratto di assicurazione viene inserita, come nel caso, una clausola di regolazione del premio, in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre al pagamento di un premio minimo fisso, da versarsi in via provvisoria e anticipata", al pagamento altresì "di un maggior premio definitivo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, alla stregua di elementi variabili da comunicarsi all'assicuratore, tale comunicazione configura una obbligazione accessoria rispetto a quella di pagamento

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



del premio"; osserva come "l'assicurato il quale invochi la copertura assicurativa", sia "tenuto a fornire la prova di aver adempiuto anche a detta obbligazione accessoria e, in difetto, resti soggetto alla sospensione della garanzia medesima ed all'eventuale successiva risoluzione del contratto, senza che possa rilevare, neppure sotto il profilo dell'esecuzione del rapporto secondo buona fede, il mancato esercizio della (...) facoltà, attribuita nel contratto all'assicuratore, di sollecitare l'assicurato alla trasmissione di questi dati, concedendogli un ulteriore termine per tale comunicazione".

Ciò dunque "già esclude 'in radice' che possa ravvisarsi violazione dei principi di buona fede nell'asserita inerzia serbata sul punto" dall'agente della società di assicurazioni nell'atto della riscossione dei premi; "ovvero che possano assumere un qualche rilievo scusante le modalità di resistenza adottate dalle Compagnie, astenutesi in altre controversie dal sollevare eccezioni fondate sull'operatività della polizza".

Il giudice di appello è quindi dell'avviso che la clausola 'de qua' sia "pienamente legittima, perché si traduce in una puntuale applicazione dei principi dettati dall'art.1901 C.c. in tema di inadempimento



dell'assicurato all'obbligo di pagare il premio"; di guisa che "non presenta neppure connotati di vessatorietà che la rendano assoggettabile al disposto dell'art.1341 C.c., perché non fa che rimandare agli effetti della disciplina legale, riproducendo lo schema normativo proprio dell'art.1901 C.c."

Non può invece, secondo il giudice del gravame, "parlarsi di abusività sanzionabile con l'inefficacia disposta ai sensi dell'art.1469 'quinquies' C.c. perchè, oltre alla ragione anzidetta (ribadita dall'art.1469 'ter' C.c.), il professionista il quale assicuri la propria responsabilità contro i rischi professionali non assume la qualità di consumatore, che è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività d'impresa (art.1469 'bis' C.c.)", rimanendo così sottratto alla tutela predisposta dal legislatore in conformità delle direttive comunitarie.

Orbene, ritiene di dover premettere il Collegio, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando, nelle polizze, come la presente, con regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo, il premio venga stabilito, per una parte, in maniera definitiva ed invariabile, all'inizio del contratto e, per la restante parte, con riferimento ad elementi mutevoli (come, per es., l'ammontare delle retribuzioni corri-



sposte dal contraente ai propri dipendenti o il volume d'affari del professionista), lo stesso costituisce un tutto non frazionabile, onde il contraente, entro un certo termine dalla fine del periodo assicurativo, è tenuto a comunicare alla società assicuratrice l'importo definitivo di quegli elementi variabili, per consentirle l'esatto computo del premio e la sua esazione; e, poiché il pagamento del premio rappresenta un obbligo in senso stretto, anche il dovere di trasmettere all'assicuratore i necessari dati rappresenta un ben preciso obbligo, in quanto, senza tale trasmissione, egli non può addivenire alla definitiva determinazione del premio, costituente il suo credito.

Il detto regolamento, per meglio dire, essendo un accessorio del premio, attiene intimamente all'adempimento del relativo obbligo, di cui ha le caratteristiche e segue le sorti, ond'è che la clausola che lo prevede non solo non è in contrasto ma è in armonia con i principi sanciti dall'art.1901 C.c., in quanto lo pone come prestazione integrativa dell'obbligazione di pagamento del premio: la comunicazione suddetta costituisce insomma, nel meccanismo contrattuale, un elemento necessario per la determinazione finale del premio, traducendosi così la sua mancanza nell'inadempimento dell'obbligo di corrispondere per lo



meno la quota di premio relativa all'ulteriore rischio assicurato (essendo di regola, nelle assicurazioni di cui trattasi, l'esposizione dell'assicuratore proporzionata proprio all'entità di quegli elementi variabili, sui quali pertanto riposa l'equilibrio sinallagmatico del contratto).

In definitiva anche la mancata comunicazione, nel termine, degli elementi variabili, che possono essere della più varia natura, mettendo l'assicuratore nell'impossibilità di determinare l'importo definitivo del premio, equivale al mancato pagamento di una parte di questo. E pertanto, per concludere, la sanzione della sospensione dell'assicurazione per la mancata denuncia, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi necessari alla determinazione del premio, e per il mancato pagamento della quota integrativa del medesimo, è puntuale applicazione del principio di cui all'art. 1901 C.c.

Questo indirizzo, inaugurato da Cass. 24 novembre 1970 n.2495, è stato seguito da Cass. 25 giugno 1985 n.3817 e da numerose altre pronunce (Cass. 4 marzo 1987 n.2256; 30 ottobre 1990 n.10527; 23 maggio 1997 n.4612; 19 dicembre 2003 n.19561) e rappresenta quindi, pacificamente, 'jus receptum', cui il giudice di appello si è uniformato.

A large, stylized handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, overlapping the text area.



Dallo stesso tuttavia il Collegio ritiene di dover-
si discostare.

E' bene avvertire subito che la pretesa del ricor-
rente di applicare la normativa sui contratti del con-
sumatore, allo scopo di attrarre la clausola in esame
(al n.6 della polizza stipulata dal Romanelli)
nell'ambito della vessatorietà sancita dagli artt. 1469
'bis' e segg. C.c., introdotti dall'art.25 della legge
6 febbraio 1996 n.52, è preclusa da un'obiezione diri-
mente, ovvero dall'irretroattività della richiamata di-
sciplina, inapplicabile ai contratti stipulati, come il
presente, prima della sua entrata in vigore (Cass. 17
luglio 2003 n.11200; 18 luglio 2002 n.10436; 29 novem-
bre 1999 n.13339).

Né potrebbe utilmente replicarsi che il principio
dell'irretroattività della legge non osti
all'applicazione delle nuove norme ogni qual volta gli
effetti di un contratto stipulato anteriormente perdu-
rino (o si perfezionino) dopo la loro entrata in vigo-
re, dacchè nella fattispecie si discute non già di ef-
fetti protrattisi o comunque prodottisi in epoca suc-
cessiva all'entrata in vigore della disciplina innova-
tiva (come sarebbe, per es., il caso di una fidejussio-
ne 'omnibus' illimitata stipulata anteriormente, ma
nella quale le erogazioni di credito, ad opera della



banca, non fossero assistite dalla garanzia perché successive alla modifica dell'art.1938 C.c. attuata con l'art.10 della l. 17 febbraio 1992 n.154: cfr. Corte cost. sent. N.204 del 27 giugno 1997, a torto cit. dal ricorrente); bensì della copertura assicurativa di un sinistro avvenuto assai prima del 1996, ovvero delle conseguenze giuridiche di un evento definitivamente prodottosi, e quindi di un rapporto esauritosi, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Se dunque è impedito, a causa della irretroattività della nuova normativa, l'accertamento della denunciata vessatorietà della clausola in esame e della conseguente sua inefficacia (art.1469 'quinquies' C.c.), occorre adesso vedere se la stessa, interpretata in conformità dell'insegnamento consolidato di questa Corte Suprema, fatto proprio dalla sentenza impugnata, non possa inquadrarsi nel novero delle clausole cosiddette onerose, richiedenti, sempre a pena d'inefficacia, l'approvazione specifica per iscritto, ai sensi dell'art.1341 2° comma, in rel. all'art. 1342 2° comma C.c.

E' sufficiente invero il raffronto tra le linee essenziali della clausola, quali si desumono dalla lettura datane nella sentenza impugnata (anticipazione, in via provvisoria, del premio, nell'importo risultante



dal conteggio esposto in polizza; obbligo dell'assicurato di comunicare alla società, nei sessanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, gli elementi variabili contemplati nel contratto, necessari per la determinazione definitiva, in aumento o in diminuzione, del premio; sospensione della garanzia nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati anzidetti nel termine ordinario o in quello ulteriore eventualmente concesso dalla società), e il testo dell'art.1901 C.c., per constatare non la semplice difficoltà ma l'impossibilità di ricondurre quella a questo, di presentarla, in altri termini, se quella lettura è esatta, come una puntuale, pedissequa applicazione del dettato legislativo.

Ciò perché la disciplina contrattuale e quella legale racchiuderebbero previsioni diverse e non riconducibili ad unità, posto che l'art.1901 C.c., eloquente fin dalla rubrica ("mancato pagamento del premio"), dispone, con assoluta chiarezza, la sospensione dell'assicurazione "se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto" (1° comma), oppure "se alle scadenze convenute (...) non paga i premi successivi" (2° comma); laddove, nelle polizze con la clausola di "regolazione del premio", alla radice del procedimento che dovrebbe, secondo la visione

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



accolta dal giudice 'a quo', sfociare nella sospensione della garanzia, sarebbe l'esatto contrario, vale a dire *che* un premio, liberamente concordato e ritenuto congruo, allo stato, dalle parti, sia stato pagato, come del resto è la regola, in anticipo.

Ed è appena il caso di avvertire che quel premio potrebbe assumere, da provvisorio, carattere definitivo allorquando, in seguito alle debite comunicazioni, non sia da operare nessun conguaglio, per essere rimasti invariati gli elementi in base ai quali venne conteggiato il premio indicato nella polizza; per non dire che il contraente, in base alla clausola in esame, all'esito del conguaglio, potrebbe risultare addirittura in credito, per aver anticipato un premio rivelatosi esuberante rispetto alla concreta entità del rischio assicurato, naturalmente, nel caso di specie, "fermo il premio minimo stabilito in polizza".

Ed ancora, il senso letterale della clausola e la 'ratio' ad essa sottesa, se fossero stati esattamente intesi, lascerebbero intendere che il contraente, ove mai, addiv~~e~~ndo alla stipulazione di una polizza co-siffatta, si sia impegnato a comunicare alla società assicuratrice i dati occorrenti per la determinazione del premio, resti obbligato a tener fede a tale impegno anche se al termine del periodo assicurativo non siano



intervenute variazioni ed anche se nella clausola non vi siano precisazioni al riguardo, perché la regolazione del premio, per sua stessa natura, sarebbe in ogni caso subordinata a tale comunicazione (cfr., in motivazione, Cass. N.2495/1970 cit.): sicchè potrebbe essere utilmente opposta dalla società assicuratrice la sospensione della garanzia anche per il solo formale inadempimento dell'obbligo di comunicare i dati variabili, quantunque si accerti non dovuto alcun supplemento di premio o addirittura che il contraente abbia diritto alla restituzione di una quota di quello provvisoriamente anticipato.

Si manifesta dunque come un'inaccettabile forzatura logica e giuridica il tentativo, pur ~~soggettivo~~^{suggerivo}, di costruire l'obbligo di comunicazione dei dati variabili come complementare e accessorio a quello di pagamento del premio, di talchè l'omessa comunicazione equivalga immancabilmente all'inadempimento dell'obbligo di corrispondere il premio; vuoi perché, come si è ricordato, un premio, al momento della stipulazione della polizza, è stato già pagato, vuoi perché, ciò che ancor più conta, tra la mancata comunicazione e il mancato pagamento del premio, o meglio, inversamente, tra la comunicazione e il pagamento del premio, non esiste alcuna necessaria e costante correlazione, ben potendo la prima,



come s'è spiegato dianzi, non comportare alcun onere economico per il contraente, nemmeno quello di una semplice quota integrativa di premio per un eventuale aumento del rischio assicurato.

E' insomma impossibile dedurre dal meccanismo di una clausola così, in ipotesi, strutturata, una regola giuridica universalmente valida, ossia che il contraente il quale ometta di trasmettere alla società assicuratrice i dati occorrenti alla definitiva regolazione venga meno, per ciò solo, all'obbligo di pagare, in tutto o in parte, il premio assicurativo, integrando piuttosto questa sua condotta omissiva la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello dell'art.1901 C.c.

Consegue che la clausola in esame, nel significato accolto dal giudice di merito, non riproducendo lo schema dell'art.1901 C.c. e non rappresentandone affatto una puntuale applicazione, si risolve in un grave 'vulnus' all'equilibrio tra le prestazioni e si connota di onerosità per la parte aderente, rientrando così a pieno titolo nella categoria di quelle clausole che stabiliscono, a favore del predisponente, la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto.

E' noto che l'interpretazione estensiva delle singole categorie di clausole onerose di cui al 2° comma



dell'art.1341 C.c., non incompatibile con la tassatività dell'elencazione ivi contenuta, può essere ammessa quando, come nella specie, l'ipotesi non prevista in detta norma sia accomunata a quelle espressamente contemplate dalla medesima 'ratio', cioè dall'esigenza di tutela del contraente per adesione in situazioni per lui particolarmente sfavorevoli.

Per concludere, la clausola in esame, così come interpretata dal giudice di merito sulle orme di un indirizzo giurisprudenziale non più condivisibile, ovvero nel senso che basti la mancata comunicazione dei dati variabili anche solo nel primo termine contrattuale, quello di sessanta giorni dalla fine del periodo assicurativo, per determinare 'ipso jure' la sospensione della garanzia, assume chiaro carattere di onerosità e come tale richiede la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1342 2° comma e 1341 2° comma C.c., pacificamente non apposta, in relazione al patto 'de quo', nella polizza di cui trattasi.

E pertanto, con l'assorbimento di ogni altra questione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa rinviata al giudice di pari grado designato nel dispositivo, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano.

Così deciso a Roma, addì 28 ottobre 2004.

Il Cons. est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 18 FEB. 2005

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista